ΙT

(Atti non legislativi)

II

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1398 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accettazione delle omologazioni rilasciate in conformità ai regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (¹), in particolare l'articolo 24, paragrafo 11, l'articolo 25, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 34, paragrafo 9, lettera c), e l'articolo 42, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Ai servizi tecnici sono state affidate funzioni decisionali in caso di mancata accettazione della rappresentatività del motore capostipite proposto per una famiglia di motori alimentati a gas naturale/biometano (GN) o gas di petrolio liquefatto (GPL), compresi i motori a doppia alimentazione. Tuttavia, considerando l'impatto complessivo di tali decisioni sul processo di omologazione, la responsabilità di tali decisioni dovrebbe spettare alle autorità di omologazione.
- (2) L'allegato IV, appendice 1, punto 11.4.2.1.4, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (²) prevede che, una volta bloccato, il contatore può essere azzerato solo se non è stato rilevato alcun malfunzionamento del controllo degli NO_x durante le precedenti 40 ore di funzionamento del motore. La versione pertinente del regolamento UNECE n. 49 prescrive tuttavia che non devono essere rilevati malfunzionamenti del controllo degli NO_x nelle precedenti 36 ore, anziché nelle precedenti 40 ore, di funzionamento del motore. Questo disallineamento impedisce l'accettazione dell'equivalenza delle omologazioni rilasciate a norma della pertinente versione del regolamento UNECE n. 49. Un requisito meno rigoroso corrispondente ad almeno 36 ore dovrebbe pertanto essere considerato sufficiente ai fini del rilascio di un'omologazione UE a norma del regolamento (UE) 2016/1628.
- (3) Conformemente all'allegato V, punto 1, quinto capoverso, del regolamento delegato (UE) 2017/654, i servizi tecnici possono escludere i punti di funzionamento da qualsiasi superficie di controllo del motore per l'esecuzione del ciclo di prova stazionario non stradale. Tuttavia, considerando l'impatto complessivo di tali decisioni sul processo di omologazione, è opportuno richiedere l'accordo delle autorità di omologazione in merito a tali esclusioni.

⁽¹⁾ GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

⁽²⁾ Regolamento delegato (ÚE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).

ΙT

- (4) I limiti di emissione, i requisiti generali e tecnici e i metodi di prova di cui alla serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 e alla serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 sono coerenti con quelli del regolamento (UE) 2016/1628, ad eccezione dell'articolo 19 di quest'ultimo regolamento. Pertanto è opportuno che le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 e della serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 siano riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate e alla marcatura regolamentare prescritta in conformità al regolamento (UE) 2016/1628, purché un'autorità di omologazione garantisca che il costruttore rispetta i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628.
- (5) Al fine di garantire la conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628, il costruttore di motori omologati a norma della serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 o della serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 dovrebbe chiedere a una o più autorità di omologazione di verificare la sua conformità agli obblighi di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628.
- (6) I limiti di emissione, i requisiti generali e tecnici e i metodi di prova di cui alle serie di modifiche 00, 01, 02, 03 e 04 (³) del regolamento UNECE n. 96 sono coerenti con quelli per i limiti di emissione inquinanti delle fasi I, II, IIIA, IIIB e IV, di cui alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁴), e per i motori per uso speciale (SPE) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1628. Pertanto è opportuno che le omologazioni rilasciate a norma delle serie di modifiche 00, 01, 02, 03 e 04 del regolamento UNECE n. 96 siano riconosciute come equivalenti alle omologazioni CE rilasciate e alla marcatura regolamentare prescritta per le fasi I, II, IIIA, IIIB e IV in conformità alla direttiva 97/68/CE e alle omologazioni UE dei motori per uso speciale (SPE) rilasciate in conformità al regolamento (UE) 2016/1628.
- (7) Al fine di consentire una chiara individuazione del motore e di garantire la conformità alle disposizioni amministrative applicabili, i motori immessi sul mercato conformemente alle omologazioni rilasciate a norma delle serie di modifiche 00, 01, 02, 03 e 04 del regolamento UNECE n. 96 dovrebbero essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dalla marcatura supplementare applicabili, in conformità agli articoli 31 e 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628.
- (8) I requisiti di cui al presente regolamento sono, da un punto di vista tecnico, irrilevanti rispetto alle prestazioni dei motori in termini di emissioni. È pertanto opportuno mantenere la validità delle omologazioni UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori omologati in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/654, nella versione applicabile al 23 agosto 2021.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/654,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/654

Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:

- (1) all'articolo 20 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:
 - «3. Restano valide le omologazioni UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori omologati in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/654 prima del 24 agosto 2021.»;
- (2) gli allegati I, IV, V e XIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (³) Regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori ad accensione spontanea destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda l'emissione di inquinanti prodotti dal motore (GU L 88 del 22.3.2014, pag. 1).
- (4) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

IT

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO


Gli allegati I, IV, V e XIII sono così modificati:

ΙT

- 1) nell'allegato I, il punto 2.6.2 è sostituito dal seguente:
 - «2.6.2. Se ritiene che, per quanto riguarda il motore capostipite selezionato, la domanda trasmessa non sia pienamente rappresentativa della famiglia di motori definita nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, l'autorità di omologazione può selezionare e sottoporre a prova un motore di riferimento alternativo e, se necessario, un ulteriore motore di riferimento.»;
- 2) nell'allegato IV, l'appendice 1 è così modificata:
 - a) il punto 11.4.2.1.4 è sostituito dal seguente:
 - «11.4.2.1.4. Una volta bloccato, il contatore deve essere azzerato se i sistemi di monitoraggio a esso pertinenti hanno completato almeno un ciclo di monitoraggio senza individuare un malfunzionamento e non è stato rilevato alcun malfunzionamento pertinente a tale contatore durante almeno 36 ore di funzionamento del motore dall'ultimo arresto del contatore (cfr. figura 4.4).»;
 - b) la figura 4.4 è sostituita dalla seguente:


«Figura 4.4

Riattivazione e azzeramento di un contatore dopo un periodo in cui i suoi valori sono stati bloccati



c) la figura 4.6 è sostituita dalla seguente:

«Figura 4.6 Rabbocco con reagente di qualità scadente




Dove "x" non è inferiore a 36 ore di funzionamento»;

d) la figura 4.7 è sostituita dalla seguente:

ΙT

«Figura 4.7

Guasto del sistema di distribuzione del reagente



Dove "x" non è inferiore a 36 ore di funzionamento»;

3) nell'allegato V, punto 1, il quinto capoverso è sostituito dal seguente:

«Il costruttore può chiedere che, durante la dimostrazione di cui alla parte 3, il servizio tecnico escluda i punti di funzionamento da qualsiasi superficie di controllo di cui alla parte 2. Il servizio tecnico deve concedere tale esclusione, previo accordo dell'autorità di omologazione, se il costruttore dimostra che il motore non è mai in grado di funzionare in corrispondenza di tali punti quando è usato in qualsiasi combinazione di macchine mobili non stradali.»;

- 4) l'allegato XIII è così modificato:
 - a) il punto 1 è così modificato:
 - i) il punto 2) è sostituito dal seguente:
 - «2) le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 06 del regolamento UNECE n. 49 *, se un servizio tecnico conferma che il tipo di motore è conforme:
 - a) ai requisiti di cui all'allegato IV, appendice 2, se il motore è destinato a essere usato esclusivamente al posto di motori della «fase V» delle categorie IWP e IWA, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1628; oppure

IT

b) ai requisiti di cui all'allegato IV, appendice 1, per i motori che non rientrano nella lettera a),

se un'autorità di omologazione conferma che il costruttore rispetta gli obblighi di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628;

ii) è aggiunto il seguente punto 3):

- «3) le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 ** di famiglie di motori o tipi di motori della categoria NRE, di cui all'allegato I, tabella I-1, del regolamento (UE) 2016/1628, se un'autorità di omologazione conferma che il costruttore rispetta gli obblighi di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628.
 - ** Regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda l'emissione di inquinanti dal motore (GU L 107 del 17.4.2019, pag. 1).»;

b) sono aggiunti i seguenti punti da 2 a 4.1:

- «2. Per le famiglie di motori e i tipi di motori delle categorie NRG, NRSh, NRS, SMB e ATS, le omologazioni rilasciate a norma della serie di modifiche 05 del regolamento UNECE n. 96 di motori che corrispondono alle categorie di motori di cui all'allegato I, tabelle I-2, I-3, I-4 e da I-9 a I-10, del regolamento (UE) 2016/1628 e, se del caso, le corrispondenti marcature regolamentari devono essere riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate e alle marcature regolamentari prescritte in conformità al regolamento (UE) 2016/1628, se un'autorità di omologazione conferma che il costruttore rispetta gli obblighi di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1628.
- 3. Per i motori per uso speciale (SPE) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1628, della categoria NRE con potenza di riferimento non inferiore a 19 kW e non superiore a 560 kW, le omologazioni della fase IIIA a norma della serie di modifiche 02 ***, 03 **** o 04 ***** del regolamento UNECE n. 96 di famiglie di motori o tipi di motori della categoria NRE, di cui all'allegato VI, tabella VI-1, del regolamento (UE) 2016/1628, e, se del caso, le corrispondenti marcature regolamentari devono essere riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate e alle marcature regolamentari prescritte in conformità a tale regolamento.

3.1. Requisiti aggiuntivi

I motori basati su un'omologazione accettata come equivalente a un'omologazione UE conformemente al punto 3 devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2017/654.

- 4. Per le seguenti fasi di emissione, le omologazioni a norma dei regolamenti UNECE di famiglie di motori o di tipi di motore appartenenti alle categorie elencate di seguito e, se del caso, la corrispondente marcatura regolamentare devono essere riconosciute come equivalenti alle omologazioni UE rilasciate e alle marcature regolamentari prescritte in conformità alla direttiva 97/68/CE, conformemente alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628:
 - 1) fase IV: omologazioni di motori appartenenti alle categorie Q e R di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE a norma della serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 96;
 - 2) fase IIIB: omologazioni di motori appartenenti alle categorie L, M, N e P di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE a norma della serie di modifiche 03 o 04 del regolamento UNECE n. 96;

^{*} Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli (GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1).»;

- 3) fase IIIA: omologazioni di motori appartenenti alle categorie H, I, J e K di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE a norma della serie di modifiche 02, 03 o 04 del regolamento UNECE n. 96;
- 4) fase II: omologazioni di motori appartenenti alle categorie D, E, F e G di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE a norma della serie di modifiche 01 ******, 02, 03 o 04 del regolamento UNECE n. 96;
- 5) fase I omologazioni di motori appartenenti alle categorie A, B e C di cui all'articolo 9 della direttiva 97/68/CE a norma della serie di modifiche 00 ******* del regolamento UNECE n. 96.

4.1. Requisiti aggiuntivi

ΙT

I motori basati su un'omologazione accettata come equivalente a un'omologazione UE conformemente al punto 4 devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità e dalle informazioni supplementari nella marcatura regolamentare, come prescritto all'articolo 31 e all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 e come stabilito negli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.

^{***} La serie di modifiche 02 non è pubblicata nella GU.

^{****} La serie di modifiche 03 non è pubblicata nella GU.

Regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori ad accensione spontanea destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda l'emissione di inquinanti prodotti dal motore (GU L 88 del 22.3.2014, pag. 1).

^{******} La serie di modifiche 01 non è pubblicata nella GU.
****** La serie di modifiche 00 non è pubblicata nella GU.».